

UNIONI CIVILI



CHE COS'E'

Si tratta dell'unione tra due persone dello stesso sesso riconosciuta dall'ordinamento giuridico e dalla quale scaturiscono diritti e doveri reciproci.

Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione.

REQUISITI

- maggiore età
- entrambi i contraenti devono essere dello stesso sesso
- nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall'autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l'ordinamento giuridico del paese di appartenenza. Il nulla osta consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall'Italia, e se non è prodotto in lingua italiana deve essere tradotto.

IMPEDIMENTI

- sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente
- sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra i due contraenti
- condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o dell'unito civilmente con l'altra parte

COME FARE

1. Come prima cosa è necessario contattare il Comune per l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari

2. Una volta acquisiti i documenti, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva celebrazione della costituzione dell'unione civile

Per la richiesta è necessaria una marca da bollo da 16,00 euro

3. Celebrazione

La celebrazione deve avvenire entro 180 giorni dalla formalizzazione della richiesta. In caso contrario sia la richiesta, sia le verifiche dell'Ufficiale di Stato Civile si considerano come non avvenute

Con la celebrazione si costituisce l'unione civile mediante dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile da entrambe le parti contraenti alla presenza di due testimoni.

REGIME PATRIMONIALE

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in assenza di convenzione patrimoniale, è costituito dalla COMUNIONE DEI BENI. L'eventuale scelta della separazione dei beni può essere inserita nell'atto di costituzione dell'unione civile davanti all'Ufficiale di Stato

Civile oppure essere formata successivamente come già avviene per il matrimonio

COGNOME

Mediante dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, le parti possono assumere un Cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Tale scelta non comporta la modifica del cognome né anagraficamente né negli atti di Stato Civile: non si tratta di un cambio di generalità

CONTATTI

Responsabile: CRISTIANA GALLENCA

Ufficio stato civile: Mirella ARIOLI

Dove si trova: via Matteotti – Castello Visconteo

e-mail: statocivile@comune.binasco.mi.it

pec: comune.binasco@legalmail.it

telefono: +390290578147